



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19" (AS 2144).

Repertorio Atti n. 30/ev del 15 aprile 2021

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 15 aprile 2021:

VISTO l'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTI i seguenti decreti legge:

- n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27;
- n. 23 dell'8 aprile 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- n. 34 del 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- n. 172 del 18 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
- n. 183 del 31 dicembre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021 n.21;
- n. 2 del 14 gennaio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre apposite e più incisive misure di sostegno dei settori economici e lavorativi più direttamente interessati dalle misure restrittive, adottate con i predetti decreti, per la tutela della salute, in connessione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATA la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre misure di sostegno alle imprese e all'economia, interventi a tutela del lavoro, della salute e della sicurezza, di garantire la continuità di erogazione dei servizi da parte degli Enti territoriali e di ristorare i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota del 23 marzo 2021, con la quale il Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19", approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 marzo 2021 e munito del Visto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

VISTA la nota del 23 marzo 2021, con la quale l'Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e alle Autonomie locali il provvedimento in argomento;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso parere favorevole nei termini di cui al documento in allegato sub A), auspicando che il testo del provvedimento possa essere migliorato secondo gli emendamenti contenuti nel documento sub B) parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che l'ANCI, ha espresso parere favorevole, consegnando un documento contenente gli emendamenti contenuti nel documento sub C), parte integrante del presente atto e che l'UPI ha espresso, altresì, parere favorevole, consegnando un documento contenente gli emendamenti contenuti nel documento sub D), parte integrante del presente atto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Mariastella Gelmini

CONFERENZA UNIFICATA
 Seduta straordinaria del 15 aprile 2021 - ore 16.15
 Via della Stamperia, 8 - ROMA

| | | |
|----------------|--|--|
| Punto 1 | PCM - ECONOMIA E FINANZE - LAVORO E POLITICHE SOCIALI | Coordinamento Regioni LOMBARDIA, PIEMONTE e TOSCANA |
|----------------|--|--|

Parere, ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di conversione in legge del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante: "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19"




**POSIZIONE DELLA
CONFERENZA**

La Conferenza esprime parere favorevole al provvedimento nella considerazione che alcuni dei punti di attenzione evidenziati nelle precedenti interlocuzioni sono stati risolti e auspica che, nel prosieguo dell'iter parlamentare nell'ottica della consueta leale collaborazione con il Governo, il testo del provvedimento possa essere migliorato secondo gli emendamenti allegati, ovvero, che si possa formalizzare un accordo in Conferenza Stato-Regioni, anche ai fini del loro recepimento nei prossimi provvedimenti normativi in itinere.

(DOCUMENTO INVIATO PER E-MAIL)

ESITO CONFERENZA UNIFICATA

Referente Segreteria Conferenza: Dott. Paolo ALESSANDRINI - Dott. Alessandro PALMACCI - Avv. Arianna BORGHETTI



15/4/2021
All. B


**POSIZIONE SUL PARERE AL DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2021, N. 41
“MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI
OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI
TERRITORIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19.”**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha individuato alcune tematiche prioritarie e urgenti che sono state affrontate con il nuovo Governo, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, per la definizione del testo del decreto. Si riconosce l’impegno del Governo nell’interlocuzione istituzionale, nella consapevolezza che in questi due mesi la situazione epidemiologica ha ulteriormente aggravato quella economica e sociale e che pertanto in ordine allo scostamento di bilancio di 32 miliardi risulta necessario integrarlo anche alla luce delle previsioni macroeconomiche del DEF.

Rispetto alla priorità segnalate da Regioni e Province autonome, il testo del DL in esame prevede:

- per quanto riguarda le tematiche sanitarie sollecitate, una prima risposta positiva sul tema delle *“Spese sostenute per l’emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità”*. È previsto 1 miliardo di rimborso per le Regioni, a fronte di circa 1,7 miliardi di euro di spese rendicontate al Commissario di Protezione civile per il 2020. È necessario peraltro considerare non solo le spese ante 8 aprile 2020, ma almeno quelle di tutto l’esercizio 2020, ricordando che l’assenza del rimborso determinerebbe casi di squilibrio economico-finanziario non determinati da scorretta gestione sanitaria, bensì dalle mancate erogazioni dal Fondo Protezione Civile. Si evidenzia che tale squilibrio potrebbe comportare in automatico l’applicazione dei provvedimenti previsti dal comma 174 della legge 311/2004, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente;
- in merito alle tematiche della *“Mobilità sanitaria e al tema della correlata premialità”* con riferimento al comma 492 della legge 178/2020 nonché alla *“flessibilizzazione delle risorse in materia sanitaria”*, l’interlocuzione con il Governo dovrà continuare per tendere a una soluzione che consenta di utilizzare al meglio tutte le risorse stanziato dal Governo per l’emergenza COVID-19;
- una risposta soddisfacente riferibile all’incremento di risorse stanziato per la compensazione dei minori ricavi delle aziende del Trasporto Pubblico Locale.

L'incremento della dotazione del Fondo ex art. 200 DL 34/2020, pari a 800 milioni, pur essendo consistente, non riuscirà a far chiudere in equilibrio di bilancio tutte le aziende per l'esercizio 2020 e coprire le perdite già registrate nel corso dei primi mesi del 2021 e che si teme proseguiranno nei prossimi mesi. Infatti, come già esplicitato in altri documenti della Conferenza, le prospettive per il 2021 non lasciano allo stato attuale intravedere margini certi di ripresa del settore e di ritorno a un equilibrio economico-finanziario complessivo; occorre avviare una analisi condivisa ai fini di superare le criticità che si stanno profilando sui bilanci delle aziende per il corrente anno. In particolare, riguardo la compensazione dei minori ricavi delle aziende del Trasporto Pubblico Locale si evidenzia:

- le risorse devono coprire il periodo che va dal 23 febbraio 2020 *“fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”* e non solo fino al *“termine dell'applicazione delle limitazioni relative alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico”*, situazione che potrebbe non coincidere con la fine della crisi sanitaria e, quindi, incidere ancora sui ricavi delle aziende per riduzione dell'utenza;
- le risorse finora stanziare, seppur di importo considerevole, riusciranno a coprire solo i mancati ricavi registrati nel 2020: è indispensabile uno stanziamento per risolvere le perdite del 2021, visto che la situazione attuale non è certo migliore di quella del 2020;
- deve essere assolutamente affrontato il problema del riequilibrio dei contratti di servizio con una norma che stabilisca la condivisione del rischio tra enti affidanti e imprese che svolgono il servizio: non è sostenibile dover pagare il corrispettivo al 100%, anche in presenza di minori percorrenze ex art. 92, co. 4-bis, DL 18/20, e anche l'intero margine di utile, come concordato prima della crisi. Si propone di sancire l'equivalenza tra il danno da emergenza sanitaria riconoscibile alle Aziende TPL e la relativa erogazione dello Stato, intendendo tale erogazione come misura massima della condivisione pubblica del rischio.

Per quanto riguarda i “Servizi aggiuntivi” si segnala, nuovamente, la necessità di una norma di legge che ammetta al finanziamento statale tutti i servizi aggiuntivi, introdotti dalle Regioni e dalle Province autonome con lo scopo di assicurare il corretto svolgimento dei servizi di trasporto nel rispetto del coefficiente di riempimento disposto dai DPCM vigenti, anche per i bacini di rete sui quali non esistono indagini di frequentazione pre-COVID.

- L'istituzione di due fondi da ripartirsi tra le Regioni e le Province autonome per dare un primo sostegno:
 - ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico (700 milioni per il 2021);

A circular official stamp is partially visible, with a handwritten signature in black ink overlaid on it. The signature appears to be 'A. M.' or similar.

- alle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza da COVID-19, comprese le imprese esercenti attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
- l'istituzione di un fondo per il sostegno del sistema delle fiere;
- l'accoglimento della richiesta di modifica normativa per l'accelerazione del riparto fra le RSO del contributo per i ristori alle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza da COVID-19- (comma 2, dell'articolo 32 -quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176);
- prevedere la copertura finanziaria di eventuali programmi di *testing* da effettuare per garantire il proseguimento delle attività economiche a contatto con il pubblico.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ritiene indispensabile un approfondimento delle ricadute finanziarie dell'articolo inerente la "*Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'Agente di riscossione e annullamento dei carichi*" che prevede ulteriori rinvii degli adempimenti tributari e l'annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Si porta all'attenzione delle istituzioni competenti la tematica della scadenza delle proroghe in tema di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti per imprese e famiglie prevista al 31 marzo 2021. Stante il perdurare della crisi sanitaria sarebbe opportuno accordare nuove moratorie di pagamento o prorogare quelle in essere: l'attuale quadro regolamentare di vigilanza europea in caso di eventuale proroga di nuove moratorie comporta l'obbligo di classificare il debitore in base all'esposizione finanziaria con relative dettagliate attività di controllo da parte delle banche. A riguardo sarebbe opportuno riattivare la flessibilità che l'Autorità Bancaria Europea aveva concesso alle banche europee oltre che ad intervenire sulla legislazione vigente per evitare ricadute ulteriori all'economia a causa dell'entrata in vigore delle nuove regole in materia di *default*.

Inoltre, si ritiene indispensabile l'interlocuzione con il Governo anche per l'emanazione urgente di alcuni decreti attuativi della normativa vigente, quali:

- il decreto del MEF, che definisce le modalità di attribuzione alle RSO della quota del gettito riferibile al concorso della Regione nell'attività di recupero fiscale in materia di IVA ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs 68/2011 (in attuazione della legge 42/2009);
- il decreto del MEF per la definizione dei compensi degli amministratori di società pubbliche (Testo unico in materia di società pubbliche -D.lgs. n. 175/2016, articolo 11, comma 6). Ad oggi la mancanza del decreto ha provocato l'ultrattività della disciplina transitoria che perdura oramai da quasi cinque anni, generando non pochi problemi applicativi. Tale inerzia è stata a più riprese stigmatizzata dalla stessa Corte dei conti che da ultimo (v. sezione di controllo del Lazio, Delib. n. 15/2021/VSG) ha disposto, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 174/2012,



la trasmissione della deliberazione in questione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'Economia e Finanze, anche al fine di sollecitare l'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. n. 175/2016.

Sarebbe, inoltre, opportuno, al fine di tutelare il patrimonio pubblico e il valore delle quote societarie pubbliche nell'attuale contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica, prorogare il termine entro cui le amministrazioni debbono procedere all'alienazione delle partecipazioni societarie soggette agli obblighi di razionalizzazione (pena l'applicazione del comma 5 dell'art. 24 del Tusp). Al riguardo occorre procedere alla proroga del termine in questione ben prima della sua scadenza perché l'alienazione delle partecipazioni richiede tempi tutt'altro che brevi che vanno programmati con largo anticipo e le amministrazioni sostengono costi per gare che spesso sono dichiarate deserte. Inoltre, si auspica che nell'attuale contesto economico possa trovare spazio una sospensione delle disposizioni del Tusp che regolano il c.d. "soccorso finanziario", consentendo alle amministrazioni di poter procedere in maniera più agevole anche ad aumenti di capitale nei confronti delle società in perdita.

Anche il tema della semplificazione degli adempimenti delle Regioni, delle Province autonome e dei loro enti e organismi strumentali e degli adempimenti dei loro tesoriери, andrebbe affrontato in collaborazione con il Governo in analogia a quanto disposto per gli enti locali con il DL 104/2020, articolo 52.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di costituire e dare operatività immediata ai Tavoli tecnici già previsti a legislazione vigente per:

- valutare l'utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione degli enti in disavanzo in considerazione del protrarsi dell'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 1, comma 788, della legge n. 178 del 2020;
- la rinegoziazione del debito di cui all'articolo 39, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.162, anche ai fini di ridurre l'onere correlato alle risorse di cui alle anticipazioni di liquidità;
- nonché la necessità ad individuare una soluzione che consenta la flessibilizzazione delle risorse per la promozione dei programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime parere favorevole al provvedimento nella considerazione che alcuni dei punti di attenzione evidenziati nelle precedenti interlocuzioni sono stati risolti e auspica che, nel prosieguo dell'iter parlamentare nell'ottica della consueta leale collaborazione con il Governo, il testo del provvedimento possa essere migliorato secondo gli emendamenti allegati, ovvero, che si possa formalizzare un accordo in Conferenza Stato-Regioni, anche ai fini del loro recepimento nei prossimi provvedimenti normativi in itinere.

Roma, 15 aprile 2021



Emendamenti al decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19.” S 2144

| | |
|--|-----------|
| EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA | 3 |
| 1. Accordi bilaterali sulla mobilità sanitaria | 3 |
| 2. Flessibilità rimborso spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell’esercizio 2020 | 3 |
| 3. Norma per favorire il contrasto al COVID- 19 in materia sanitaria | 4 |
| 4. Proroga dei termini per l’approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni e dei bilanci delle aziende sanitarie | 4 |
| 5. Utilizzo avanzi per spese di urgenza a fronte dell’emergenza COVID-19 | 5 |
| 6. Emendamento per indennizzi regionali a lavoratori autonomi senza partita IVA | 6 |
| 7. Riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica..... | 6 |
| 8. Potenziamento Piano vaccinale | 7 |
| 9. Differimento termine di prescrizione per le gestioni previdenziali..... | 8 |
| 10. Norme inerenti la disciplina di PagoPA..... | 8 |
| 11. Possibilità di incasso tramite i canali tradizionali dei pagamenti spontanei da persone fisiche..... | 9 |
| 12. Compensi amministratori società a partecipazione pubblica degli enti territoriali | 10 |
| In alternativa | 10 |
| 13. Applicazione della ristrutturazione del debito ai prestiti obbligazionari | 11 |
| 14. Proroga dello stato di emergenza sisma 2012 al 31/12/2022..... | 11 |
| 15. Norme necessarie per il proseguimento delle attività di ricostruzione post sisma 2012. | 12 |
| 16. Proroga termine procedura alienazione delle partecipazioni societarie soggette agli obblighi di razionalizzazione..... | 17 |
| 17. Misure di sostegno alle società pubbliche | 17 |
| 18. Inclusione tra le operazioni di ristrutturazione del debito anche le anticipazioni contratte dalle Regioni..... | 18 |
| 19. Flessibilizzazione risorse per promozione programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti..... | 18 |
| 20. Promozione programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti..... | 18 |
| 21. Spese di notifica cartelle di pagamento | 18 |
| PROVINCE AUTONOME | 19 |



| | | |
|-----|--|-----------|
| 22. | Concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente..... | 19 |
| 23. | Istituzioni scolastiche | 20 |
| 24. | Clausola di salvaguardia – articolo 42 | 20 |
| | EMENDAMENTI CON ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA | 20 |
| 25. | Spese sostenute per l'emergenza da COVID-19 ed equilibrio economico – finanziario in sanità. | 20 |
| 26. | Interventi per il miglioramento della qualità dell'aria..... | 21 |
| | VERSIONE COPERTURA SU PNRR..... | 21 |
| | VERSIONE COPERTURA FISPE - FSUI | 22 |
| 27. | FAL -proroga della normativa 2020 per l'esercizio 2021..... | 24 |
| 28. | Incremento risorse sostegno comuni vocazione montana | 25 |
| 29. | Incremento e riparto del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica | 25 |
| 30. | Indennizzi emotrasfusi..... | 26 |
| | VERSIONE 1 | 26 |
| | VERSIONE 2 | 27 |
| 31. | Valorizzazione turistica del Paese in relazione alle Olimpiadi invernali 2026 e ai XX Giochi del Mediterraneo 2026..... | 28 |
| 32. | Fondo per la progettazione esecutiva delle opere e degli interventi previsti al c. 134 della legge 145/2018..... | 29 |
| | MATERIA LAVORO E ISTRUZIONE..... | 29 |
| 33. | Modifiche all'Art. 10 “Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport “ | 29 |
| 34. | Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale | 30 |
| 35. | Nuova indennità per i lavoratori assunti a tempo determinato con contratti ciclici | 30 |
| 36. | Funzionamento centri impiego | 31 |
| 37. | Art. 31 - (Misure per favorire l'attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19) | 32 |
| 38. | Articolo aggiuntivo – Garanzia validità anno formativo 2020-2021 | 32 |
| 39. | Articolo aggiuntivo – Misure a favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato | 33 |
| 40. | Articolo aggiuntivo - Convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia..... | 33 |
| 41. | Coinvolgimento dei medici specializzandi nella campagna vaccinale..... | 34 |
| 42. | Risorse per l'attività di vaccinazione presso le farmacie nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano | 35 |
| 43. | Rendicontazione delle spese relative al reclutamento del personale delle professioni sanitarie e di operatori socio-sanitari..... | 35 |
| 44. | Personale sanitario collocato in quiescenza | 36 |



EMENDAMENTI SENZA ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA

1. Accordi bilaterali sulla mobilità sanitaria

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Articolo 20 bis (Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. All'inizio del comma 492, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono inserire le parole "A decorre dal 2022,".

Relazione

A causa del protrarsi dello stato di emergenza, è difficile che anche il nuovo adempimento previsto al comma 492 possa essere assolto in tempi brevi e considerata la necessità di assicurare il riparto delle risorse del FSN 2021 nei tempi del decreto legislativo n. 68 del 2011, per garantire una tempestiva programmazione degli interventi, si propone che l'adempimento previsto sia a decorrere dal 2022 in modo da non bloccare il riparto del FSN 2021 e per avere un lasso di tempo congruo per la sottoscrizione degli accordi bilaterali tra le Regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

2. Flessibilità rendicontazione spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'esercizio 2020

All'articolo 24, dopo il comma 3 inserire il seguente comma:

"3-bis. Al fine di garantire il completo utilizzo delle somme rientranti nell'ambito dei finanziamenti vincolati a valere sul fondo sanitario nazionale 2020 previsti dai decreti-legge n. 14, 18, 34 e 104 del 2020 e relative leggi di conversione, le Regioni e le Province autonome sono autorizzate a rendicontare le spese sostenute nell'anno 2020 per fronteggiare l'emergenza COVID-19 nel limite delle risorse finanziarie ad esse attribuite dai richiamati decreti-legge, ad esclusione delle somme destinate esplicitamente agli investimenti, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento".


Relazione illustrativa

Oggetto: Rendicontazione spese sostenute per l'emergenza da COVID-19. Flessibilità.

L'emendamento proposto non necessita di copertura finanziaria, trattandosi esclusivamente di una diversa e più elastica finalizzazione della spesa, che già aveva copertura nei precedenti decreti richiamati nel testo proposto.

Il contesto socio-economico e le peculiarità di ciascun servizio sanitario regionale non hanno permesso a tutte le Regioni di poter utilizzare integralmente le risorse previste dalle varie linee di finanziamento che i singoli articoli/commi dei vari decreti emergenziali che si sono succeduti nel corso dell'anno 2020 (ci si riferisce ai decreti legge 14/2020, 18/2020, 34/2020 e 104/2020) avevano previsto.

Si pensi, a titolo di esempio, alle difficoltà da parte di alcune Regioni nel reclutare personale sanitario interessato ad essere assunto in realtà più grandi o in centri abitati con maggior capacità di attrazione.



Al contempo, occorre segnalare che le esigenze sanitarie connesse all'emergenza COVID non potevano e non possono essere perimetrare in "gabbie" normative, come effettuato dai vari decreti-legge richiamati, che prevedono attività e fondi specifici per ciascuno di essi.

Proprio al fine di superare dette rigidità, il comma proposto intende introdurre una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse comunque messe a disposizione di ciascuna Regione o Provincia autonoma, permettendo ad esse di procedere in sede di rendicontazione 2020 a considerare come un unico finanziamento le varie risorse assegnate dai quattro decreti richiamati, prescindendo dai limiti finanziari che i vari commi dei singoli articoli prevedono per ciascuna linea di attività. Restano esclusi dal calcolo complessivo così effettuato solo le somme specificatamente assegnate agli investimenti.

3. Norma per favorire il contrasto al COVID- 19 in materia sanitaria

Dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

Articolo 20 bis (Misure in materia di fabbisogno sanitario Nazionale per l'anno 2021)

1. Le Regioni e le Province autonome possono utilizzare le risorse di cui ai commi da 407 a 411, 416, 417, 421, 427 della legge 30 dicembre 2020, n.178 comunque per tutti gli interventi in materia sanitaria, connessi alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Relazione

Si prevede la flessibilizzazione dell'uso delle risorse dell'incremento del fabbisogno sanitario nazionale standard previsto dalla legge 178/2020. Questo permette, nel rispetto delle risorse complessivamente assegnate, di garantire maggior flessibilità nell'utilizzo delle risorse comunque finalizzate ad assicurare la gestione dell'emergenza in sanità con tempestività. Attualmente le risorse sono vincolate a specifica destinazione. Ad esempio, alcune risorse sono finalizzate a spese che potrebbe non essere possibile sostenere rispetto agli effettivi fabbisogni ad esempio:

- assunzione medici;
- assistenza familiare solo tramite assunzione infermieri, le risorse non sono utilizzabili per acquisti di servizi che rispondono al medesimo bisogno.

Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

4. Proroga dei termini per l'approvazione dei rendiconti e dei bilanci consolidati delle Regioni e dei bilanci delle aziende sanitarie

All'articolo 30 sono aggiunti i seguenti commi:

"11 bis. I termini previsti per le Regioni dall'art. 18, comma 1, lett. b) e c), del D.lgs. 118/2011 per l'anno 2021 sono prorogati rispettivamente al 30 giugno e al 30 settembre per il rendiconto e al 30 novembre per il bilancio consolidato.

11 ter. Per l'anno 2021, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b) , punto i) , e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è differito al 30 giugno 2021. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011 sono così modificati per l'anno 2021:

- a) i bilanci di esercizio dell'anno 2020 degli enti di cui alle lettere b) , punto i) , e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021;